

### **Come tutelarsi dagli attacchi diffamatori**

Per agire penalmente, la vittima di diffamazione dovrà sporgere formale querela entro il termine di tre mesi dai fatti di reato e dopodiché dovrà valutare se attendere la prosecuzione del procedimento penale e costituirsi parte civile nel medesimo, richiedendo il risarcimento dei danni in questa sede, ovvero se agire civilmente. In sede penale, tra l'altro, si è ritenuto che la vittima potrà chiedere il **sequestro preventivo del sito o della pagina telematica** (ad es. una pagina facebook) che contenga il commento diffamatorio incriminato, qualora il suo titolare si rifiuti di eliminare spontaneamente il commento oggetto di contestazione. In particolare, il giudice potrà disporre il sequestro preventivo di gruppi Facebook, con oscuramento dei profili sulla pagina web, qualora ritenga che vi sia il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato o di agevolazione dello stesso (v. sul punto Cass. Pen. V sez., 15.05.2018, n° 21521). Infatti, le forme di comunicazione telematica, come blog o social network tra cui rientrano a pieno titolo Facebook, le mailing list e le newsletters, sono espressione del diritto di manifestare liberamente il pensiero, garantito dall'art. 21 Cost., ma **non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa**, anche nella forma online, poiché rientrano nei generici siti internet che non sono soggetti agli obblighi ed alle garanzie previste dalla normativa sulla stampa. Diversamente, secondo la giurisprudenza prevalente, i giornali telematici devono essere equiparati a quelli cartacei e dunque devono essere assoggettati alla stessa normativa sulle pubblicazioni a mezzo stampa, conseguendone che il giornale telematico non potrà essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge tra cui non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa (tratto da "Diffamazione via mass media e social network, tutele e risarcimenti" (Autore: Davide Longo

<https://www.altalex.com/documents/news/2020/02/28/diffamazione-via-mass-media-social-network-tutele-risarcimenti>